



Organizzazione
del mondo del Lavoro
**Terapia
Complementare**

Obbligo del segreto e protezione dei dati nella terapia complementare

Autore: Dr. Peter Ettler

Revisione completa (2024) della versione di Bruno Kapfer (2013) sulla base della nuova legge sulla protezione dei dati.

Indice

1. Panoramica	3
2. Organizzazione della protezione dei dati nell'ambulatorio di TC.....	4
3. Obbligo del segreto professionale e comunicazione nell'ambulatorio di TC.....	4
3.1 Importanza e portata.....	4
3.2 Esonero dall'obbligo del segreto.....	5
3.3 Nessun diritto di non rispondere in tribunale.....	6
3.4 Nessun obbligo del segreto qualora il cliente minorenni rappresenti un pericolo per sé o per gli altri	7
3.5 Avviso di situazione di bisogno all'APMA per i clienti adulti.....	7
3.6 L'obbligo del segreto è applicabile anche nei confronti delle assicurazioni complementari?	8
3.7 La cliente ha diritto di essere informata sul contenuto del suo dossier e di farselo consegnare?	8
3.8 I detentori della custodia parentale hanno diritto di ricevere informazioni sul contenuto del dossier di un figlio minorenni e di farselo consegnare?	9
3.9 Come gestire gli studi del caso durante l'intervisione e la supervisione?	9
3.10 Studi di un caso / Pubblicazioni	9
4. Allegato: Delimitazione del segreto professionale e del segreto d'ufficio	10
4.1. Segreto professionale e d'ufficio tutelato dal diritto penale.....	10
4.2. Facoltà di non deporre.....	11
5. Ulteriori informazioni	11

Le denominazioni personali utilizzate nel presente documento si riferiscono sempre in egual misura a persone di sesso femminile, maschile e gender-diverse. Per una migliore leggibilità, non vengono utilizzate denominazioni multiple.

1. Panoramica

L'OmL TC intende utilizzare il presente documento per fornire a tutti i terapisti complementari informazioni esaurienti sui loro diritti e obblighi in materia di protezione dei dati e obbligo del segreto.

La **legge sulla protezione dei dati**, in vigore dal 2023, mira a restituire alle persone interessate, ossia a tutti coloro che comunicano elettronicamente tra loro o tramite siti web, piattaforme di comunicazione come Instagram, Facebook, Chat GPT e lasciano le loro tracce sul World Wide Web, il controllo sui propri dati. In Svizzera, in precedenza, questo compito spettava alle persone incaricate del trattamento dei dati.

Questo nuovo approccio, basato sui diritti personali delle persone interessate, comporta **obblighi di organizzazione, protezione e informazione** per gli incaricati del trattamento dei dati e quindi anche per i terapisti complementari. Tali obblighi sono **presentati in forma compatta** in un **promemoria dell'OmL TC già esistente, a cui si rimanda (capitolo 2)**.

Il presente documento si concentra sulle questioni **relative alla protezione dei dati e all'obbligo del segreto nella comunicazione** con i clienti, gli altri professionisti della salute, i fornitori di assicurazioni complementari e gli organi statali come i tribunali e l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). In tali situazioni, è importante che i terapisti complementari siano in grado di valutare se e in che misura possono o devono condividere le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel corso della loro attività professionale (capitolo 3).

- I terapisti complementari lavorano in un settore sensibile. Le persone si rivolgono a loro in fasi talvolta difficili della loro vita e rivelano informazioni molto personali, talvolta intime, sulla loro salute, sui loro disturbi, sulla loro autovalutazione, sulle loro esperienze e sul loro entourage.
- I clienti rivelano queste informazioni presumendo che i terapisti le trattino con cura e non le trasmettano a terzi.
- La discrezione è quindi da sempre una caratteristica essenziale dei terapisti complementari. L'obbligo del segreto fa pertanto parte dell'etica professionale.
- La discrezione o l'obbligo del segreto proteggono la personalità dei clienti e di conseguenza il loro benessere.

L'immagine professionale dei terapisti complementari non cambia quindi se la legge sulla protezione dei dati li vincola all'obbligo del segreto professionale. Ciò fornisce una protezione completa per i clienti. È vietato divulgare a terzi tutte le informazioni provenienti dal setting terapeutico che consentono di identificare i clienti (capitolo 1.3.1). A questo proposito esistono eccezioni:

- se il cliente esonera il terapeuta dall'obbligo del segreto (capitolo 1.3.2);
- i tribunali possono obbligare i terapisti complementari a deporre (capitolo 3.3);
- a seconda della situazione, qualora il cliente rappresenti un pericolo per sé o per gli altri sussiste un diritto o un obbligo di comunicazione nei confronti dell'APMA, se il cliente è minore (capitolo 3.4), e un diritto ma non un obbligo di comunicazione, se il cliente è adulto (capitolo 3.5).

L'obbligo del segreto professionale non deve essere confuso con il segreto professionale, a cui sono soggetti in particolare i medici. Per chi ha poco tempo per leggere, è sufficiente sapere che l'obbligo del segreto non include la facoltà di non deporre in tribunale, mentre il segreto professionale la prevede. I terapisti complementari alle dipendenze di medici o psicologi non hanno un proprio segreto professionale, ma devono rispettare quello dei loro datori di lavoro. Chi lavora in istituzioni statali deve rispettare il segreto d'ufficio. La distinzione giuridica tra l'obbligo del segreto e il segreto professionale nonché d'ufficio figura al capitolo 4.

Il documento mira ad aiutare i terapisti complementari a rispondere alle domande che potrebbero sorgere in qualsiasi momento nell'ambulatorio di TC e che sono legate alla protezione dei dati. In questo senso, il documento ha anche lo scopo di garantire la qualità della terapia complementare.

In diversi capitoli il testo si trova nei riquadri. Questa evidenziazione mira a illustrare i requisiti legali o a fornire raccomandazioni su come procedere.

2. Organizzazione della protezione dei dati nell'ambulatorio di TC

La revisione della legge sulla protezione dei dati impone nuovi e precisi obblighi per il trattamento e la protezione dei dati raccolti in un ambulatorio di TC, che sono descritti nel [„Promemoria per terapisti/i relativo alla REVISIONE DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI”](#).

Le domande più frequenti ([FAQ](#)) trovano risposta in un documento separato.

3. Obbligo del segreto professionale e comunicazione nell'ambulatorio di TC

3.1 Importanza e portata

Chi tratta dati personali non può ledere illecitamente la personalità delle persone interessate. Una violazione dei diritti della personalità sussiste, tra l'altro, se i dati personali degni di particolare protezione vengono divulgati a terzi (art. 30 LPD, art. 28 e segg. CC).

Per comprendere meglio l'obbligo del segreto che ne deriva, qui di seguito vengono spiegati in modo più dettagliato alcuni termini:

- per **dati personali** si intendono tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile (art. 5, lett. a LPD).
- ai sensi dell'art. 5 lett. c LPD, i **dati personali degni di particolare protezione sono i seguenti:**
 1. *i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,*
 2. *i dati concernenti la salute, la sfera intima [nota dell'OmL TC: questo include anche l'orientamento sessuale] o l'appartenenza a una razza o a un'etnia,*
 3. *i dati genetici,*
 4. *i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,*
 5. *i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,*
 6. *i dati concernenti le misure d'assistenza sociale.*
- **Per trattamento si intende qualsiasi operazione relativa a dati personali**, ... segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati (art. 5 lett. d LPD). Non fa quindi differenza se i terapeuti complementari conservano i loro dossier dei clienti in formato elettronico o cartaceo. L'obbligo del segreto si applica in entrambi i casi.
- **L'obbligo del segreto professionale** si applica a tutte le persone che trattano dati, indipendentemente dalla loro professione.
- **Cosa significa questo obbligo del segreto nell'ambulatorio di terapeuti complementari?**

L'obbligo del segreto professionale riguarda sia ciò che i clienti portano nel processo terapeutico sia ciò che il terapeuta osserva durante questo processo.
Un terapeuta complementare è quindi obbligato a tacere:

 - sul fatto che una persona stia seguendo una terapia;
 - sui dati personali (nome e altri dati personali);
 - su eventuali diagnosi mediche convenzionali e rilevamenti di reperti specifici del metodo;
 - sul tipo e sul contenuto del trattamento;
 - e su tutto ciò che viene appreso nel corso del trattamento.
- L'obbligo del segreto professionale si applica a tutti, compresi i colleghi e la propria famiglia.

L'OmL TC illustra in base a esempi pratici gli articoli di legge di cui sopra:

- Il dialogo terapeutico si svolge nella sala di trattamento dell'ambulatorio, non all'ingresso, non nella sala d'attesa e non in presenza di altre persone. Se la cliente porta con sé una persona di fiducia, prima dell'inizio del dialogo occorre chiedere se la persona di fiducia può seguire il resto della conversazione o se invece deve lasciare la stanza.
- Il nome del cliente non viene mai menzionato a terzi, anche se esiste tra loro un rapporto familiare, professionale o di altro tipo.
È sempre necessario ottenere prima il consenso scritto del cliente. La cautela è particolarmente consigliata se più persone dello stesso sistema familiare o professionale si sottopongono a una terapia presso lo stesso terapeuta. Eccezione: la terza persona detiene la custodia genitoriale di un figlio minore incapace di discernimento o è portata dalla cliente in veste di persona di fiducia.
- Le persone di riferimento vengono informate solo con il consenso della cliente. Ciò significa: la volontà di una persona capace di discernimento (ad esempio un adolescente di 16 anni) deve essere presa in considerazione. Da un'ottica terapeutica, si raccomanda nella prassi - indipendentemente dalla valutazione della capacità di discernimento - di tenere in considerazione e rispettare, per quanto possibile, i desideri chiaramente espressi da una cliente o anche da un bambino (cfr. capitolo 3.2 sottostante).
- La terapeuta complementare non può discutere né con colleghi né con altri professionisti della salute su informazioni personali che potrebbero permettere di identificare la cliente. A tal fine è necessario ottenere il consenso esplicito della cliente. Tuttavia, è consentito uno scambio anonimizzato (cfr. capitolo 3.8 sottostante). I terapeuti complementari impiegati in un istituto e subordinati a un professionista medico o psicologo devono attenersi alle regole dell'istituto per gli scambi all'interno del team terapeutico (capitolo 1.4.1).

- L'obbligo del segreto si applica anche dopo la fine dell'esercizio della professione e dura oltre il decesso della cliente.
- Chiunque violi intenzionalmente l'obbligo del segreto e riveli 'dati personali degni di particolare protezione', è punito con una multa fino a 250 000 franchi ai sensi dell'art. 62 in combinato disposto con l'art. 30 LPD. Il Ministero pubblico agisce su denuncia penale del cliente danneggiato.

Conclusione:

Ciò che i terapeuti complementari apprendono dai clienti nel corso dell'esercizio della professione è protetto dall'obbligo del segreto professionale.

Esistono tuttavia delle **eccezioni** all'obbligo del segreto professionale (capitolo 3.3 - 3.5 sottostante).

3.2 Esonero dall'obbligo del segreto

Se i dati personali degni di particolare protezione devono essere comunicati a terzi, è necessario ottenere *il consenso della cliente*. Quest'ultima va informata su quali dati saranno trasmessi a chi e a quale scopo. Per motivi di assicurazione delle prove, queste informazioni devono essere stabilite per iscritto e il rispettivo documento deve essere firmato dalla cliente.

Solo chi è in grado di comprendere le implicazioni della propria dichiarazione può esonerare dall'obbligo del segreto:

- questo può essere ipotizzato per gli adulti e i giovani in età adolescenziale con una cognizione sviluppata in modo adeguato all'età.
- Per i bambini di età inferiore ai 12 anni, è, tuttavia, incerto se e in che misura la persona sia capace di discernimento. In linea di principio, questo aspetto deve essere valutato dal /dalla terapeuta. Tuttavia, poiché non è uno specialista in questo settore, dovrebbe ottenere per precauzione il consenso delle persone incaricate dell'educazione.

- Lo stesso vale se la terapeuta dubita che un bambino di età superiore ai dodici anni sia in grado di comprendere le implicazioni di una decisione che il bambino deve prendere riguardo alla terapia.
- In entrambi i casi, la terapeuta dovrebbe parlare con il bambino per chiedergli se gli è consentito discutere di determinati argomenti con le persone incaricate dell'educazione. In questo modo, rispetta la personalità del bambino e rafforza la fiducia nella relazione terapeutica. Se il bambino è d'accordo, la terapeuta è esonerata anche dall'obbligo del segreto.
- Tuttavia, se il bambino non acconsente o se informare le persone incaricate dell'educazione non sembra essere nell'interesse del cliente in seguito a potenziali conflitti di interesse all'interno della famiglia, è necessario contattare un centro di consulenza (capitolo 3.4 sottostante).
- Nel caso di adulti sotto curatela, nella maggior parte dei casi non è chiaro fin dall'inizio se possono esonerare personalmente dall'obbligo del segreto. La curatela stessa può essere nota al terapeuta, può essere ad esempio dedotta dalla fatturazione. Tuttavia, esistono varie forme di curatela che incidono in misura maggiore o minore sull'autonomia della persona sotto curatela. Occorre quindi chiedere al curatore se la curatela riguarda anche la **cura della persona** e non solo le questioni finanziarie e amministrative. In tal caso, oltre al cliente, anche il curatore o la curatrice deve dare, se è in grado di farlo, il proprio consenso.

3.3 Nessun diritto di non rispondere in tribunale

Tuttavia, l'obbligo del segreto professionale non vale, contrariamente al segreto professionale sancito nel CP (cfr. capitolo 4 sottostante), in un procedimento giudiziario, se il tribunale insiste nell'ottenere una deposizione. **La terapeuta complementare può quindi essere costretta a rispondere alle domande del tribunale anche contro la sua volontà.**

Raccomandazione dell'OmL TC:

Tuttavia, **in caso di convocazione in tribunale**, vi consigliamo di non limitarvi a deporre, ma di spiegare al tribunale che ci **sono buone ragioni per non testimoniare**. In particolare, la riservatezza della relazione terapeutica e la potenziale messa a repentaglio di tale relazione attraverso la deposizione. L'argomentazione specifica, che può variare di caso in caso, dovrebbe essere elaborata con professionisti esperti in materia legale (ad esempio, appartenenti ad associazioni del metodo e professionali o con l'Incaricato federale della protezione dei dati). Non è escluso che il tribunale approvi tale argomentazione e chiedi alla parte che ha richiesto la deposizione della terapeuta di rinunciare a quest'ultima come testimone.

Tuttavia, se la parte, e quindi in ultima analisi il tribunale, insiste nell'ottenere la deposizione della terapeuta, quest'ultima deve testimoniare. In caso contrario, dovrà affrontare un procedimento penale.

Se viene fatta una **deposizione**, spetta alla terapeuta complementare formularla in modo tale da danneggiare il meno possibile la sua cliente. Anche queste possibilità dovrebbero essere elaborate nel caso specifico con professionisti prima dell'udienza in tribunale.

Se la terapeuta prende in considerazione tali opzioni alternative quando rilascia una deposizione, deve assicurarsi che esse corrispondano anche agli appunti del dossier del cliente (cfr. capitolo 3.7 sottostante). Quest'ultimo non deve quindi contenere dettagli su conflitti intrafamiliari, ecc. bensì soltanto la situazione di stress come tale. In caso contrario, la terapeuta potrebbe essere condannata per falsa testimonianza, e quindi per un grave reato penale, se la cliente insoddisfatta della deposizione richiedesse il dossier e si imbattesse in appunti dettagliati sul conflitto.

Prima dell'udienza, la cliente deve essere informata sul fatto che la terapeuta è stata chiamata a deporre. La terapeuta non deve, tuttavia, discutere con la cliente i possibili argomenti dell'interrogatorio, poiché ciò riduce la sua credibilità come testimone.

Conclusione:

- **L'obbligo del segreto non protegge i terapeuti complementari dal dover eventualmente deporre in tribunale.**
- **Anche se occorre fare una deposizione, si può rispettare nel miglior modo possibile il rapporto di fiducia tra cliente e terapeuta complementare.**

3.4 Nessun obbligo del segreto qualora il cliente minorenne rappresenti un pericolo per sé o per gli altri

Ai sensi dell'art. 314c CC, la terapeuta complementare **può** avvisare l'autorità di protezione dei minori (APMA) quando l'integrità fisica, psicologica o sessuale di un bambino pare minacciata. **Occorre tener presente che questa disposizione autorizza, ma non obbliga, all'avviso.**

Giusta l'art. 314d CC, «i professionisti dei settori della medicina... dell'accudimento...», e quindi a nostro avviso anche i terapeuti complementari, **sono tenuti ad avvisare** l'autorità di protezione dei minori (APMA) persino se vi sono **indizi concreti** che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed essi non possono rimediare nell'ambito della loro attività. **In tal caso, quindi, questa disposizione obbliga all'avviso.**

Entrambe le disposizioni sollevano molti interrogativi sia di per sé che nella loro interazione. Prima di tutto, però, occorre notare che entrambe le disposizioni, in linea con la TC, pongono l'accento sul bene del minore e fanno sì che l'obbligo del segreto professionale passi in secondo piano.

La difficile situazione giuridica è una sfida per ogni terapeuta. Deve valutare quale procedura sia più conforme all'interesse della cliente o debba essere adottata a seguito della disposizione «obbligatoria» dell'art. 314d CC.

I terapeuti complementari non sono formati per valutare la realtà e l'entità della minaccia all'integrità, la credibilità delle descrizioni fornite dalla cliente o le conseguenze di un avviso sulla cliente e sulle sue strutture sociali nonché sul setting terapeutico. I Cantoni mettono a disposizione, come interlocutori, centri di consulenza quali i centri di assistenza all'infanzia e alla gioventù, i centri sociali, i consultori per vittime di reati o i servizi specializzati degli ospedali pediatrici, nonché i servizi specializzati della polizia nei casi di sospetto di grave pericolo. La terapeuta può rivolgersi a uno di questi centri specializzati.

L'OmL TC raccomanda la seguente procedura:

- Controllare il sospetto: analisi anonimizzata del caso con l'ausilio del professionista. Se il sospetto non viene confermato durante il colloquio, permane l'obbligo del segreto.
- Se il sospetto è confermato, è necessario discutere con il professionista i passi successivi da intraprendere ed è possibile fornire i dati personali della cliente.
- Utilizzare come primo riferimento un centro di consulenza, che non ha potere decisionale, e non l'APMA, per escludere il rischio che l'autorità avvii inutili procedimenti giudiziari, che di per sé gravano sulla struttura familiare e quindi anche sul benessere del minore nonché sul setting terapeutico.

Ulteriori link: www4.ti.ch/dss/dasf/temi/aiuto-e-protezione/protezione-di-famiglie-minori-e-adulti/misure-di-protezione-per-minori-e-adulti/interventi-a-favore-di-minorenni-su-richiesta-dell'autorita

3.5 Avviso di situazione di bisogno all'APMA per i clienti adulti

Ai sensi dell'art. 443 CC, quando una persona pare bisognosa d'aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti (APMA). **Questo diritto di avviso non è un obbligo.** Per questo è necessario valutare quale procedura soddisfi al meglio l'interesse del cliente.

Prima di avvalersi del diritto di avviso, i terapeuti complementari devono quindi valutare la realtà e l'entità del pericolo, la credibilità delle eventuali descrizioni fornite dalla cliente e le conseguenze di un avviso sulla cliente e sulle sue strutture sociali nonché sul setting terapeutico.

La cosa più semplice sarebbe quella di effettuare un avviso di situazione di bisogno all'APMA, confidando che gli esperti di quel centro facciano la cosa giusta. Tuttavia, l'APMA non è un semplice centro di consulenza, bensì un'autorità con ampie competenze che può fornire alle persone una curatela completa e quindi potenzialmente «dichiararle incapaci». Pertanto, prima di avviare una procedura di questo tipo dall'esito sempre incerto, occorre, nell'interesse della cliente, adottare alternative meno drastiche. L'avviso di situazione di bisogno deve essere considerato come l'ultimo anello della procedura.

L'OmL TC raccomanda la seguente procedura:

- Verificare i sospetti: cercate dapprima il dialogo con la cliente stessa. Parlate con lei di anomalie come tendenza a trascurare, consumo di droga o alcol, comportamenti suicidari, ecc. e valutate la sua reazione.
Se questo non dissipa il sospetto che la cliente abbia bisogno di aiuto e la terapia non comporta miglioramenti significativi del suo comportamento, il caso deve essere analizzato in forma anonima con l'aiuto di uno specialista di un centro di consulenza (ad esempio tramite Infodrog www.infodrog.ch/it/trovare-aiuto/indexdipendenze.html, servizi psichiatrici di emergenza, Pro Senectute www.prosenectute.ch/it/prestazioni-di-servizi/consulenza.html).
Se il sospetto non viene confermato durante il colloquio, permane l'obbligo del segreto.
- Se il sospetto è confermato, si devono discutere i passi successivi con lo specialista, si possono fornire i dati personali della cliente e si può procedere all'avviso della situazione di bisogno all'APMA.

3.6 L'obbligo del segreto è applicabile anche nei confronti delle assicurazioni complementari?

L'obbligo del segreto professionale vale anche nei confronti dell'assicurazione complementare della cliente. Ciò significa che la cliente deve esonerare il terapeuta complementare da questo obbligo nei confronti dell'assicurazione complementare.

Per domande dettagliate: Promemoria: questionari assicuratori malattie (versione 09-21), disponibile al sito www.oda-kt.ch/it/informazione-per-terapisti-praticanti/promemoria.

L'OmL TC fornisce anche le seguenti indicazioni:

- Se la terapia complementare della cliente è stata prescritta da un medico, le informazioni sull'andamento della terapia dovrebbero passare attraverso di lui, in quanto coordina tutte le misure mediche e terapeutiche ed è importante valutarle insieme. I medici di famiglia spesso allegano ai loro rapporti i relativi referti dettagliati.
- A volte un rapporto medico sull'efficacia e sull'appropriatezza della terapia complementare, allegato al vostro questionario, può essere utile per ottenere ulteriori garanzie di assunzione dei costi.

3.7 La cliente ha diritto di essere informata sul contenuto del suo dossier e di farselo consegnare?

Sì, (cfr. capitolo 2 più sopra, Promemoria per terapisti/i relativo alla REVISIONE DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI, capitolo 4).

L'OmL TC raccomanda:

- I clienti devono poter visionare il dossier in qualsiasi momento o riceverlo alla prima richiesta. Il dossier deve quindi essere redatto in modo libero da giudizi di valore e oggettivo e non deve contenere dettagli sulla situazione personale del/della cliente non rilevanti per la terapia, anche se il/la cliente ne riferisce ampiamente (cfr. anche capitolo 3.3 di cui sopra, riquadro, penultimo paragrafo).
- Vale il seguente principio: prendere solo gli appunti necessari. Ad esempio, le malattie pregresse devono essere indicate solo se sono rilevanti per la terapia.

3.8 I detentori della custodia parentale hanno diritto di ricevere informazioni sul contenuto del dossier di un figlio minore e di farselo consegnare?

In seguito all'obbligo del segreto, né il dossier né le informazioni in esso contenute possono essere resi accessibili a terzi. Ciò richiede un esonero dall'obbligo del segreto da parte della cliente. Nel caso di minori o di adulti sotto curatela, la procedura è regolata dal capitolo 3.2 di cui sopra.

3.9 Come gestire gli studi del caso durante l'intervisione e la supervisione?

L'intervisione e la supervisione sono elementi importanti per l'ulteriore sviluppo professionale di un terapeuta complementare. I casi possono essere utilizzati solo in forma anonima. **Le persone interessate non devono poter essere identificate**

3.10 Studi di un caso / Pubblicazioni

Questi devono essere resi anonimi in modo tale da **non poter trarre conclusioni sulla persona interessata**. Vale la pena fare un ulteriore controllo dopo aver redatto uno studio di un caso e chiedersi con autocritica se qualcuno che vi conosce e controlla il dossier sarebbe in grado di riconoscere di chi si tratta.

Se nello studio di un caso, in una pubblicazione o in una conferenza pubblica vengono utilizzati sogni o immagini del cliente, è necessario **ottenere il consenso per l'uso e la pubblicazione per motivi di diritto d'autore**.

4. Allegato: Delimitazione del segreto professionale e del segreto d'ufficio

4.1. Segreto professionale e d'ufficio tutelato dal diritto penale

I terapisti complementari indipendenti sono soggetti all'obbligo del segreto, ma non al segreto professionale appositamente tutelato dall'art. 321 del codice penale, in quanto non esercitano nessuna delle professioni ivi elencate.

Questo vale anche se i terapisti operano sulla base di una prescrizione medica, poiché i medici prescrittori non hanno il diritto di dare istruzioni al terapeuta. Il terapeuta decide autonomamente come applicare eventuali direttive e si assume la piena responsabilità del tipo e dell'esito del trattamento, il che si riflette, ad esempio, in una propria assicurazione di responsabilità civile professionale e in una fatturazione indipendente.

Conclusione:

Per terapisti complementari non esiste alcun segreto professionale conformemente all'art. 321 CP.

Ma come si presenta la situazione se i terapisti complementari sono impiegati in un ambulatorio medico, dentistico, ostetrico o psicologico oppure in un ospedale?

In questo caso, esiste un rapporto di subordinazione che rende il terapeuta una persona ausiliaria. Il superiore medico o psicologo è autorizzato a impartire istruzioni a tutti i dipendenti. I terapisti complementari dipendenti sono quindi soggetti al segreto professionale, applicabile al datore di lavoro o all'ospedale. In questi casi, le persone autorizzate a impartire istruzioni devono assicurarsi che i loro subalterni siano informati sulla portata del segreto professionale e ne siano vincolati. Le persone autorizzate a impartire istruzioni devono anche stabilire come comunicare all'interno dei loro ambulatori o di un ospedale. Ad esempio, se il segreto professionale non è applicabile all'interno di un team terapeutico oppure se è persino applicabile tra team di reparti diversi.

Se l'ospedale o l'ambulatorio è pubblico e i dipendenti sono impiegati dallo Stato o di un Comune, vale inoltre il segreto d'ufficio di cui all'art. 320 CP. Chiunque desideri divulgare percezioni ufficiali deve ottenere il consenso scritto dell'autorità superiore. In caso contrario, il terapeuta può essere punito per violazione del segreto d'ufficio.

Conclusione:

I terapisti complementari impiegati in un ambulatorio medico, dentistico, ostetrico o psicologico, nonché in un ospedale o in un'altra istituzione gestita da professionisti del settore medico, sono soggetti al segreto professionale del professionista medico superiore e, nelle istituzioni statali, anche al segreto d'ufficio.

Qual è la situazione dei terapisti complementari impiegati in istituti educativi o sociali?

Nell'art. 321 CP non sono elencati né questi istituti né i pedagoghi sociali o gli operatori socioassistenziali che eventualmente dirigono questi istituti. Se la terapeuta è subordinata a pedagoghi sociali od operatori socioassistenziali, non è soggetta al segreto professionale bensì soltanto all'obbligo del segreto. Tuttavia, se si tratta di un'istituto statale, è applicabile il segreto d'ufficio di cui all'art. 320 CP (cfr. sopra).

Ma se la terapeuta è subordinata a «medici, levatrici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, dietisti, optometristi, osteopati» (elenco all'art. 321 CP) ed è quindi una loro ausiliaria, è soggetta al segreto professionale dei suoi superiori.

Conclusione:

I terapisti complementari impiegati in istituti educativi o sociali sono soggetti al segreto professionale solo se hanno un superiore la cui professione è esplicitamente elencata all'art. 321 CP. Sono inoltre soggetti al segreto d'ufficio nelle istituzioni statali.

4.2. Facoltà di non deporre

Ai sensi dell'art. 171 del Codice di procedura penale, questa facoltà autorizza a rifiutarsi di deporre in tribunale e *serve a far rispettare il segreto professionale e/o d'ufficio ai sensi del diritto penale*. Nel caso di terapisti complementari dipendenti, la facoltà di non deporre è applicabile finché non vengono esonerati dal segreto professionale e/o d'ufficio.

Non è, tuttavia, applicabile ai terapisti complementari indipendenti, in quanto questi ultimi sono soggetti solo all'obbligo del segreto professionale. Anche se il paziente non li esonera dall'obbligo del segreto, sono tenuti a deporre durante un processo in tribunale.

Conclusione:

- **La facoltà di non deporre ai sensi dell'art. 171 del Codice di procedura penale non è applicabile ai terapisti complementari indipendenti.**
- **I terapisti complementari impiegati in un ambulatorio medico, dentistico, ostetrico o psicologico, nonché in un ospedale, devono appellarsi alla facoltà di non deporre in tribunale.**
- **Anche i terapisti complementari impiegati in istituti educativi o sociali devono appellarsi alla facoltà di non deporre se**
 - **sono subordinati a un superiore la cui professione è esplicitamente elencata all'art. 321 CP, oppure**
 - **lavorano in un'istituzione statale e sono soggetti alle disposizioni sul segreto d'ufficio di cui all'art. 320 CP.**

5. Ulteriori informazioni

www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/datenschutz/gesundheit.html